

STATUTO *dell'Associazione per il Parco Culturale di Camaiano* Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1 - Denominazione

Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'associazione avente la seguente denominazione: "**Associazione per il Parco Culturale di Camaiano ODV**", da ora in avanti denominata per brevità "associazione", è disciplinata dal presente statuto. L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - Sede e zona di attività

L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Rosignano Marittimo all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. All'interno del Comune di Rosignano Marittimo, l'associazione opera prevalentemente nelle frazioni collinari di Castelnuovo della Misericordia, Gabbro e Nibbiaia.

ART. 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata; essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati, in accordo all'art. 18 del presente statuto

ART. 4 - Principi ispiratori, finalità e attività svolte

L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, ente pubblico e/o privato, da qualsiasi organo sovranazionale, nazionale o locale di governo e senza scopo di lucro, anche indiretto, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 36 e seguenti del codice civile.

L'associazione, in conformità di quanto disposto nell'atto costitutivo, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alla salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'ambiente e del territorio di interesse, anche in ragione della propria vocazione rurale, attraverso la diffusione della conoscenza dei valori specifici e fondanti del territorio medesimo nonché per mezzo della promozione di iniziative e attività finalizzate a raggiungere questi obiettivi, mediante lo svolgimento - prevalentemente in favore di terzi - delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come ad esempio la promozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza del territorio interessato;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ivi comprese l'opera di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e l'attività di informazione, sensibilizzazione, dialogo e confronto con le associazioni, le istituzioni, gli istituti scolastici, le amministrazioni interessate e privati cittadini;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed in particolare:

- sviluppo di progetti di manutenzione, restauro, conservazione, valorizzazione degli elementi di pregio presenti sul territorio in un'ottica ecologica;
- ricerca di finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di manutenzione, restauro, conservazione, valorizzazione degli elementi di pregio presenti sul territorio;
- interventi diretti di manutenzione, restauro, conservazione, valorizzazione degli elementi di pregio presenti sul territorio;
- attuazione di un progetto denominato "Parco Culturale di Camaiano" così inteso:

Il Parco Culturale di Camaiano consiste nella ricognizione delle caratteristiche morfologiche e naturalistiche, paesaggistiche e ambientali, agro-alimentari, antropologiche, storico-artistiche, architettoniche, monumentali, archeologiche e letterarie del territorio di interesse che comprende in particolare le frazioni collinari di

Castelnuovo della Misericordia, Gabbro e Nibbiaia del Comune di Rosignano Marittimo, nonché nella loro messa in rete attraverso un progetto culturale organico che ne promuova i tratti comuni anche attraverso il coinvolgimento di soggetti diversi, pubblici e privati, e la valorizzazione della loro capacità documentale, creativa e organizzativa.

Una volta attuata la fase cognitiva, di censimento e mappatura dell'offerta reale e potenziale del proprio territorio, il Parco Culturale ha il compito di collegare, connettere e trasformare questa offerta in opportunità organizzative e creative in grado di coniugare l'eredità del passato, la valorizzazione della memoria, dell'identità e della cultura materiale e immateriale con la creatività contemporanea, l'innovazione e l'incubazione di nuove prospettive di sviluppo culturale, economico e turistico in un'ottica ecologica.

- attivazione di contenzioso legale nei confronti di soggetti terzi, pubblici o privati, nei casi che si ritengano lesi i principi che stanno alla base delle finalità statutarie una volta che siano state tentate tutte le possibilità di dialogo e collaborazione;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nei vari campi di interesse del territorio interessato;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV).

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Nel caso di enti la richiesta di adesione dovrà essere presentata dal loro presidente che provvederà a fornire il nominativo del rappresentante nell'assemblea dell'APCC

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome e cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale o denominazione dell'ente, nome e cognome del legale rappresentante, sede legale, partita IVA e/o codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del comitato;
- la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa relativa alla privacy e di consentire il trattamento dei dati personali;
- se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda di iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale sul medesimo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione entro 60 giorni e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo associato dovrà versare al tesoriere del comitato l'intera quota annuale di iscrizione entro trenta giorni dall'ammissione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee dell'associazione;
- eleggere gli organi dell'associazione e, purché iscritti da almeno un anno nel libro soci dell'Associazione, essere eletti alle cariche;
- verbalizzare le proprie opposizioni;
- esaminare i libri associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'associazione;
- recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- approvare il bilancio di esercizio.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- tenere un comportamento verso gli altri aderenti e i terzi improntato all'insegna della lealtà, correttezza e buona fede;
- impegnarsi per il raggiungimento degli scopi statuari;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi prescritti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Gli associati decadono dalla loro qualità per mancato pagamento della quota annuale di iscrizione.

L'associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota di iscrizione non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

La perdita della qualità di associato per una qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo

ART. 8 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- A. L'Assemblea;

- B. Il Presidente;
- C. Il Consiglio Direttivo

Ai componenti degli organi dell'associazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 A: Organi - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che alla data di convocazione siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione e iscritti nel "Libro degli associati". Ciascun associato ha un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato oltre a sé stesso.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail risultante dal libro degli associati, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (convocazione quest'ultima che può avvenire anche in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione), e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea si può svolgere in presenza oppure, quando se ne ravvisa la necessità, in remoto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva il bilancio di esercizio;
- stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i membri degli organi dell'associazione, a scrutinio segreto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva i regolamenti interni eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo, incluso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto purché tali modifiche siano state inserite nell'ordine del giorno;
- delibera l'eventuale scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione;
- delibera l'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 B: Organi - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti presenti all'assemblea, anche per delega, a maggioranza dei presenti, prima dell'elezione dei restanti membri del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente dura quanto il Consiglio Direttivo, è rinnovabile, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 8 C: Organi -Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività dell'associazione sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'importo della quota annuale di iscrizione e la scadenza per il suo versamento;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati dell'associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad esso affidati;
- attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo, oltre che dal Presidente appena eletto, è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 6, nominati dall'Assemblea per la durata di un anno e rieleggibili.

Durante le operazioni di voto, ogni socio avente diritto (anche per delega) potrà esprimere un numero di preferenze fino al 70% dei consiglieri da eleggere, ovvero, in caso di 6 consiglieri da eleggere potrà esprimere fino a 4 preferenze, in caso di 5 consiglieri 3 preferenze e in caso di 4 o 3 consiglieri 2 preferenze.

Nella sua prima riunione, il Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti le cariche di vicepresidente, segretario e tesoriere, a maggioranza dei voti. Tali nomine dovranno essere comunicate tempestivamente ai soci.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Nel caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni, provvedendo comunque entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Se viene eletto a nuovo presidente un socio avente già un'altra carica, questa decade automaticamente e verrà riassegnata ad un altro componente del Direttivo nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

Il Segretario coadiuva il Presidente e i suoi compiti sono in particolare:

- dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- redigere, sottoscrivere ed eventualmente custodire i verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- tenere aggiornati i libri sociali;
- attendere alla corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere è colui al quale spetta il compito di curare l'amministrazione del Comitato, tenere e aggiornare i libri contabili, nonché occuparsi delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche regolarmente iscritte da almeno 1 anno; si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, ad esempio in caso di dimissioni o decadenza, qualora i membri rimanenti del Consiglio Direttivo siano in numero superiore alla metà di quelli validamente eletti, essi potranno assolvere il loro mandato sino alla naturale scadenza oppure potranno convocare l'Assemblea per nominare i consiglieri necessari a integrare i membri mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti. Nel caso invece che i membri rimanenti del direttivo siano in numero uguale o inferiore alla metà di quelli validamente eletti, essi dovranno necessariamente, entro 30 giorni, convocare l'Assemblea per nominare i consiglieri necessari a integrare i membri mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - Quota di iscrizione

La quota annuale di iscrizione dell'associazione e la scadenza per il suo versamento sono determinate dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno. Tale quota, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

Gli associati non in regola con il pagamento della quota non hanno il diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, non sono né elettori né eleggibili alle cariche dell'associazione e non possono prendere parte alle attività dell'organizzazione.

ART. 10 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea che comportano un impegno di spesa potranno essere commissionate e/o messe in atto soltanto previa copertura finanziaria accertata dal tesoriere, ed il relativo importo dovrà venire accantonato per essere speso solo ed esclusivamente a tale scopo.

ART. 11 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote annuali di iscrizione degli associati,
- quote straordinarie elargite dagli associati o dalle persone fisiche e/o giuridiche esterne dall'associazione,
- contributi di organizzazioni, istituzioni, enti pubblici e/o privati,
- erogazioni liberali pubbliche e private,
- donazioni e lasciti testamentari accettati con beneficio di inventario,
- eventuali avanzi di gestione,
- riserve accantonate formate con utili,
- rendite patrimoniali,
- proventi da attività di raccolta fondi,
- attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 13 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 14 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendo richiesta scritta al Consiglio Direttivo che delegherà uno dei consiglieri ad accordarsi con il richiedente sulla data e sul luogo in cui i libri potranno essere esaminati.

ART. 15 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 19 - Norme residuali

Il presente statuto, redatto in data odierna, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo del Comitato denominato "Salvaguardia e Sviluppo Territorio e Occupazione per il Parco Culturale di Camaiano ONLUS" del 18 novembre 2013 e rinominato dall'Assemblea in data 02 marzo 2020 in "Associazione per il Parco Culturale di Camaiano ODV" e sostituisce lo statuto precedente, approvato il 02 marzo 2022.

Castelnuovo della Misericordia, lì 27 Febbraio 2023